



UNIONE DEI COLLI MARITTIMI PISANI

fra i comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima,
Guardistallo, Montescudaio e Riparbella
Provincia di Pisa



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui all'art. 80 del R.D. n. 773/1931 ("Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), ai sensi degli artt. 141 e 141 *bis* del "Regolamento di esecuzione del TULPS" approvato con R.D. n. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. n. 311/2001.
2. La Commissione verifica le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui tale compito risulti attribuito, ai sensi del R.D. n. 635/1940, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

ART. 2

NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La nomina della Commissione Intercomunale di Vigilanza è di competenza del Presidente dell'Unione.
2. La Commissione è composta dai seguenti soggetti:
 - a) il Presidente dell'Unione o suo delegato, con funzioni di presidenza;
 - b) il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) il Dirigente medico dell'A.U.S.L. di zona o altro medico suo delegato;
 - d) uno fra i Responsabili dei settori tecnici dell'Unione Colli Marittimi Pisani o suo delegato;
 - e) il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

f) un esperto in elettrotecnica.

3. L'esperto in elettrotecnica dovrà essere individuato, prioritariamente tra il personale dell'Ente e in possesso di idonea qualifica professionale. In alternativa, l'esperto in elettrotecnica è individuato tra professionisti privati, abilitati alla professione ed iscritti ai relativi albi professionali, a seguito di incarico retribuito ed attribuito, previo avviso pubblico di selezione ai sensi di legge.

4. Supporta la Commissione un dipendente dell'Ente, appartenente alla U.O. SUAP, che cura la verbalizzazione dei lavori.

5. Alla Commissione sono aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, individuati prioritariamente tra il personale dipendente dell'Ente. In alternativa possono essere individuati, professionisti privati, iscritti in appositi albi professionali, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

6. La Commissione è inoltre integrata, a cura del Presidente, con un rappresentante del CONI provinciale o suo delegato, nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996.

7. In occasione di manifestazioni pubbliche o private nelle quali siano utilizzati è quindi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dagli enti competenti, la Commissione è integrata da un veterinario dell'Azienda USL n. 6 e da un tecnico abilitato attraverso specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico sportivi di riferimento ed inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi, così come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute del 4 settembre 2013.

8. Possono altresì far parte, su loro richiesta, senza diritto di voto, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone di comprovata e specifica qualificazione professionale.

9. Per ogni componente della Commissione, di cui al comma 2, sono nominati altresì uno o più supplenti per agevolare il funzionamento della Commissione.

10. I membri esterni dipendenti pubblici sono nominati su designazione dell'Ente di appartenenza.

ART. 3

DURATA E DECADENZA

1. La Commissione dura in carica 3 (tre) anni. Venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.
2. I componenti, che senza giustificato motivo, non partecipano a n. 3 (tre) sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti.

ART. 4

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata con avviso scritto da inviare, tramite posta elettronica, a tutti i componenti effettivi e agli eventuali membri aggregati, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, ordine del giorno. La convocazione è altresì comunicata al richiedente, che può assistervi anche mediante proprio rappresentante.
2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio competente della U.O. SUAP e a colui che lo supplisce, affinché intervenga alla riunione e/o al sopralluogo.

ART. 5

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) verificare, con un sistema di controllo a campione, che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, nei locali muniti di agibilità permanente.
2. Sono di competenza della Commissione Intercomunale di Vigilanza le verifiche di locali e strutture di seguito indicati:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza inferiore o uguale a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza inferiore o uguale a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che non comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 142 del R.D. 635/1940.

3. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione Intercomunale di Vigilanza e Commissione Provinciale di Vigilanza, viene individuata sulla base di apposita dichiarazione resa dal professionista tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica allegata alla pratica presentata alla Commissione. Qualora l'area sia delimitata e vi siano sedute, il calcolo della capienza è effettuato ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 19.08.1996 e per gli impianti sportivi ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18.03.1996.

ART. 6

CASI DI ESCLUSIONE DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Intercomunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista abilitato iscritto all'Albo, ai sensi dell'art. 141 comma 2 del R.D. n. 635/1940, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con i decreti del Ministero dell'Interno, di cui al precedente art. 5 comma 3.
2. Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, nel caso in cui la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei non abbia subito alterazioni e a condizione che le strutture, le attrezzature e gli impianti siano gli stessi ed installati nella medesima ubicazione. In tali casi è presentata apposita relazione a firma di un professionista abilitato iscritto all'Albo, ai sensi dell'art. 141 comma 2 del R.D. n. 635/1940, attestante che gli allestimenti non hanno subito modifiche e che le attrezzature e gli impianti vengono impiegati secondo le modalità già prescritte dalla Commissione; alla

relazione sono allegare le dichiarazioni di conformità, corretto montaggio delle strutture e degli impianti.

3. La Commissione, nel caso di parchi di divertimento, delega sempre l'effettuazione del sopralluogo di agibilità ad alcuni componenti della stessa all'uopo individuati. Può essere altresì delegata ad alcuni componenti anche la verifica delle prescrizioni imposte, in sede di espressione del parere di fattibilità o di sopralluogo di agibilità.

ART. 7

RICHIESTE DI INTERVENTO

1. La richiesta di intervento della Commissione è inoltrata dagli interessati alla UO SUAP, tramite il portale.

2. In caso di manifestazioni a carattere temporaneo, la richiesta di intervento, completa della documentazione tecnica prescritta, è presentata almeno 20 giorni prima della data stabilita per la manifestazione.

3. Nel caso di locali o impianti fissi di pubblico spettacolo, la Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data della richiesta, completa della documentazione tecnica prescritta.

4. Le istanze, di cui ai comma 2 e 3, pervengono corredate della necessaria documentazione e della ricevuta di pagamento delle spese di cui al successivo articolo 10. La documentazione tecnica da allegare è composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture, attrezzature ed installazioni, debitamente sottoscritti da un professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, di cui all'art. 141 comma 2 del R.D. n. 635/1940. Ogni componente della Commissione, secondo le rispettive competenze, ha facoltà di richiedere documentazione integrativa e di dettaglio.

ART. 8

FORMULAZIONE DEL PARERE

1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza o il parere di tutti i componenti della Commissione.

2. Il parere della Commissione è dato per iscritto.

3. Della seduta o sopralluogo viene redatto apposito Verbale che è sottoscritto da tutti i componenti partecipanti.

4. Il segretario ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali relativi alle sedute della Commissione e provvede alla compilazione di un apposito registro in cui vengono annotati e numerati i verbali della Commissione.

ART. 9

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi spese ai componenti pubblici della Commissione, salvo che ciò sia previsto dagli enti pubblici rappresentati in commissione e nei limiti di quanto disposto dal loro ordinamento.

ART. 10

SPESE DI ISTRUTTORIA

1. I costi a carico degli istanti sono determinati dalla Giunta

ART. 11

ABROGAZIONE

1. Il presente regolamento abroga i precedenti regolamenti di organizzazione e funzionamento della Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, approvati dai singoli Comuni facenti parte dell'Unione.